

essendo le Banche popolari associazioni di persone, oltrechè di capitali;

b) limitazione alla massima cifra di lire 100, nel taglio dell'azione, e limitazione alla cifra totale di 5000 (ora portata a 20,000) nel complessivo valore delle azioni individualmente possedute;

c) unità del voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute ed uguaglianza assoluta di tutti i soci nelle assemblee;

d) esonero degli amministratori dall'obbligo della cauzione, allo scopo di chiamare nei Consigli persone moralmente stimate e tecnicamente capaci, anche se di modeste condizioni.

Con l'osservanza di questi principi, le Banche popolari poterono mirabilmente progredire ed alcune raggiungere un alto grado di potenza finanziaria.

Esse realizzano forse meglio dei grandi Istituti di carattere speculativo, quella legge dell'economia della forza nell'uso del risparmio popolare, come ebbe a chiamarla il grande apostolo della cooperazione, il Luzzatti, che consiste nel far rifluire a beneficio delle stesse classi che li hanno prodotti, i sudati risparmi, del lavoro e della previdenza.

I Consigli d'amministrazione, formati dei cittadini più stimati per rettitudine e conoscenza del mercato, hanno saputo mostrarsi meritevoli della fiducia delle popolazioni, saggiamente amministrando, favorendo le migliori iniziative, fecondando ogni forma sana di attività, presentando bilanci solidi, dando la preferenza nella distribuzione degli utili al consolidamento delle riserve più che ai lauti dividendi, incoraggiando opere grandiose di previdenza sociale.

La Commissione incaricata di studiare i problemi del credito nel dopo guerra, mentre riconosceva questa benemerita, non consigliava altre modificazioni all'infuori di quella di aumentare la quota del capitale da 5,000 a 20,000, conservando però l'unità del voto, e consigliava l'associazione di tutte le Banche popolari in un'unica e forte unione che rendesse loro possibile, senza distruggerne l'individualità, di avere i benefici delle più potenti istituzioni di credito, migliorando i rapporti di corrispondenza fra istituti simili e accrescendo la possibilità di perequare col risconto da banca a banca nelle varie regioni, le domande di danaro con la disponibilità, e istituendo le ispezioni obbligatorie nell'interno dell'associazione stessa.

Concludendo, io confido che il ministro Oviglio, che conosce le nostre istituzioni,

per la bontà dei loro ordinamenti e per la grande messe di beneficio che compiono, vorrà accettare il nostro voto suffragato dalle autorevoli parole dei relatori, e dare alle nostre Banche il conforto della sua protezione ambita.

Le Banche popolari cooperative, che in alcuni centri, come Milano, Novara, Cremona, Mantova, Bergamo, Bologna, Padova, Lodi, Modena, ecc., hanno raggiunto una forza grandissima, hanno dimostrato durante la guerra, e nell'immediato dopoguerra, di avere una solidità, una forza di resistenza ammirabile, e mentre hanno senza difficoltà superato le crisi più difficili, hanno continuato a svolgere la loro missione di intermediari illuminati, sereni, disinteressati del credito, alle più feconde iniziative nazionali.

Non vi sono quindi ragioni che giustifichino modificazioni, cambiamenti, che potrebbero turbarle, nel loro sano e tranquillo svolgimento.

Noi siamo sicuri che le Banche popolari cooperative, malgrado l'ingigantirsi degli istituti di credito ordinario, potranno con gli attuali ordinamenti conservarsi e progredire, continuando ad esplicare la loro nobile missione, in perfetta armonia allo sviluppo economico del nostro Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole La Loggia:

« La Camera,

convinta che la semplificazione e l'acceleramento del processo civile non deve risolversi in danno della bontà intrinseca della giustizia;

afferma:

che deve esser mantenuto nella sua attuale essenza il procedimento misto italiano con le modifiche atte a renderlo più semplice e più celere e a meglio garantire la lealtà del contraddittorio ».

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. L'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare alla Camera mira a fissare — tralasciando gli argomenti di portata minore — quella che costituisce l'idea centrale della Commissione nella riforma della procedura civile: mantenere, cioè, nella sua essenza attuale il procedimento misto vigente nelle vecchie provincie, con le modifiche atte a renderlo più semplice, più celere più leale.